

Limitazione invernale del traffico anche a Busto

Pubblicato: Mercoledì 1 Novembre 2006

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato emesso dal Comune di Busto Arsizio in materia di blocchi del traffico.

OGGETTO: BLOCCO DEL TRAFFICO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI PRIVATI NON CATALIZZATI E CATALIZZATI MA NON CONFORMI ALLE PRESCRITTE DIRETTIVE CEE, nel periodo dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 all'interno del territorio cittadino per l'attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM 10).

In riferimento all'oggetto l'Amministrazione Comunale ha emesso un'ordinanza il cui testo è il seguente:

"IL SINDACO

Constatato che, tra le emergenze ambientali del territorio comunale, vi è soprattutto l'inquinamento atmosferico causato principalmente da fenomeni di congestione del traffico veicolare;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di operare per una migliore qualità della vita;

Vista la d.G.R. n. 8/3024 del 27/07/2006, concernente il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia nel periodo autunno/inverno 2006/2007 ;

Vista la d.G.R. n.3398 del 27/10/2006, di definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano stesso;

Visti gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

1) Il blocco del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di:

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a benzina");
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 diesel" e "Euro 1 diesel");
- Motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a due tempi").

Sono esclusi dal blocco:

- Gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
- Gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- Gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- Gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;

- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
- I motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore ad emissione nulla (motore elettrico) o di motore a quattro tempi;
- I motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive.

Il blocco del traffico non si applica:

sui tratti autostradali, sui tratti delle strade statali e provinciali e i tratti di strade di collegamento con gli svincoli autostradali ricadenti nel territorio comunale: nuove congiungenti Sempione/ Fagnano, via Fagnano, corso Sempione, via Samarate (da Samarate a via Favara), via Favara (da via Samarate a via Lonate), via Lonate (da Magnago a via Favara), viale Borri (da Castellanza a p.le Crespi), viale Toscana, via Novara (da Viale Toscana a Biate), via Cassano (da Cassano a via XI Settembre), via XI Settembre, Superstrada Malpensa, via Dei Sassi, via A. da Brescia, corso Italia (da via A.da Brescia a largo Alpini);

In deroga al provvedimento sopracitato è consentita la circolazione:

- a) ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale;
- b) ai veicoli di pronto soccorso;
- c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- e) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- f) alle autovetture targate CD e CC;
- g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- h) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- i) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- j) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- k) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro con specificazione degli orari e del percorso;
- l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- n) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- o) ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- p) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- q) ai veicoli con targa estera;

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui sopra, alla lettera k), per se medesimo.

Il Sindaco, per particolari veicoli e/o per particolari necessità, può concedere a singoli cittadini specifiche autorizzazioni a circolare in deroga alla presente ordinanza.

2) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.

DISPONE

che il divieto di cui sopra venga reso noto mediante informazione capillare alla cittadinanza tramite giornali, radio, televisione locale ed uffici preposti.

Il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, provvede a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente Ordinanza, organizzando i necessari servizi di controllo.

La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada.”.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it